

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione dell'allegato disegno di legge detta norme atte ad istituire mezzi idonei affinché gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale siano portati a conoscenza in tempo utile dei loro destinatari residenti all'estero.

Mentre con gli articoli 1 e 2 si autorizza e si dà esecuzione alla Convenzione, con i successivi articoli del disegno di legge si è ritenuto predisporre la normativa necessaria per l'attuazione in Italia della Convenzione stessa.

In proposito si osserva che con la norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge si è designato, quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma, come il più idoneo al conseguimento dello scopo perseguito dall'accordo internazionale (di rendere più age-

vole, spedita e fruttuosa, in quanto diretta da un organo centralizzato, l'attività di notifica all'estero), sia per la sua importanza, essendo l'ufficio addetto agli adempimenti da eseguire nella Capitale, sia per le strutture organizzative che gli consentono, nella città più popolosa d'Italia, una rapida ed efficiente definizione degli affari, sia per la collocazione geografica della sede, al centro della penisola.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede le modalità con le quali l'autorità centrale senza indugio procede o fa procedere (articolo 5 della Convenzione) alla notifica degli atti che le pervengono, in ciò seguendo la disciplina della costituzione degli uffici unici, dell'assegnazione ad essi e alle preture degli ufficiali giudiziari e delle competenze rispettivamente a ciascuno attribuite, regolata dagli articoli 101 e 106 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifica-

zioni, e con l'osservanza dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile.

Si è tenuto a ribadire quanto già contenuto nella lettera *b*) dell'articolo 5 della Convenzione, che, cioè, quando sia chiesto che la notifica venga eseguita secondo una forma particolare, questa potrà essere osservata purchè non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.

L'attestazione prevista dall'articolo 6 della Convenzione (articolo 5 del disegno di legge) è redatta dall'ufficiale giudiziario per riferire, con la necessaria solennità di forme, sul suo operato e sull'esito dell'attività svolta.

Qualora la notifica sia stata eseguita a norma dell'articolo 5, lettera *a*), della Convenzione, l'ufficiale giudiziario è tenuto alla osservanza anche dell'articolo 148 del codice di procedura civile, non potendosi l'attestazione, secondo il modello allegato alla Convenzione, ritenere sostitutiva della più complessa ed esauriente relazione di notificazione, propria del nostro diritto processuale. Agli adempimenti cui l'ufficiale giudiziario è tenuto, secondo le forme del codice di rito, di cui deve dare specificamente atto nella relazione, si ricollegano effetti essenziali, per la corretta esecuzione della notifica.

Il secondo comma dell'articolo 5 del disegno di legge considera l'ipotesi che il richiedente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della Convenzione, chieda che l'attestazione sia vistata dall'autorità centrale o da una autorità giudiziaria e regola le modalità di tale adempimento e, nel secondo caso, la competenza ad apporre il visto sull'attestazione, che viene attribuita, secondo un criterio di piena osservanza dei principi, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica esercita il suo ministero.

Si è tenuto a precisare che il visto sulla attestazione non può presupporre un esame dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario che vada oltre il solo controllo della sua regolarità formale.

L'articolo 6 del disegno di legge contiene la designazione degli uffici unici e degli ufficiali giudiziari competenti a ricevere diret-

tamente la richiesta di notifica tramite le autorità straniere, consolari o diplomatiche (articolo 9 della Convenzione).

L'articolo 7 del disegno di legge, pure nel pieno rispetto dei principi del diritto processuale italiano, regola la competenza dell'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla istanza di rimessione in termini prevista dall'articolo 16 della Convenzione. Tale autorità non può che essere quella che sarebbe competente a pronunciarsi sulla impugnazione, essendo l'esame preliminare sulla istanza di rimessione condizione per ritenere ammissibile o no l'impugnazione medesima e non potendo il detto esame, pertanto, essere demandato ad autorità diversa da quella cui compete di decidere sull'ammissibilità.

Il termine « impugnazione » va inteso in senso ampio, comprendendo sia l'ipotesi di un atto volto a contrastare una pronuncia giudiziale che definisca il processo, emessa con sentenza, sia l'ipotesi di un atto con il quale si chieda, nel corso di un processo non ancora definito, che lo stesso giudice che lo ha emesso revochi o modifichi un provvedimento (pronunciato con ordinanza), non revocabile o modificabile con i mezzi ordinari (articolo 177, terzo comma, del codice di procedura civile).

Non si reputa opportuno che lo Stato italiano eserciti le facoltà di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, terzo comma, della Convenzione.

Nel primo caso, perchè sarebbe rimesso ad un semplice apprezzamento discrezionale del giudice di valutare, di volta in volta, se sussistano le condizioni per poter ritenere legittimamente che la notifica, nonostante l'assenza di un'attestazione circa la sua effettuazione, sia stata ritualmente eseguita, mentre il nostro diritto processuale, seguendo criteri tradizionali riscontrati al vaglio dell'esperienza, nell'interesse del destinatario dell'atto e nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, esige la stretta osservanza di un rigore formale da cui possa scaturire la presunzione legale che il destinatario dell'atto ne ha avuto effettiva conoscenza (articolo 142 del codice di procedura civile).

Nel secondo caso, perchè la preclusione che deriverebbe dall'esercizio della facoltà urterebbe contro il principio, sancito dall'articolo 327, secondo comma, del codice di procedura civile, secondo cui, a salvaguardia del diritto della parte convenuta, ove questa dimostri in qualsiasi tempo di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di questa o della sentenza, essa non decade dalla possibilità di proporre impugnazione e, dal momento della conoscenza, riprende a decorrere nei suoi confronti il termine ordinario.

Non si ritiene che sussistano ragioni valide perchè lo Stato italiano dichiarò di opporsi alle particolari formalità previste dagli articoli 8, secondo comma, e 10 della Convenzione: tali norme riproducono, nella sostanza, quelle contenute nell'articolo 6 della Convenzione internazionale firmata a L'Aja il 1° marzo 1954, ratificata con legge 3 gennaio 1957, n. 4, concernente la procedura civile.

Si reputa, infine, che non debbano essere designate altre autorità, oltre quelle già indicate, per formalità e adempimenti relativi alla Convenzione (articolo 18).

Con sentenza del 2 febbraio 1978, n. 10, la Corte costituzionale, in riferimento all'articolo 143, ultimo comma, del codice di procedura civile, ha osservato: « Secondo il costante orientamento di questa Corte » ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolve in pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interessezza, il tempo assegnatogli » (sentenze 4 gennaio 1977, nn. 14 e 15). Con più specifico riferimento alle notificazioni, si è poi statuito che « la notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e che questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad altra

forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza » (sentenze 22 giugno 1965, n. 57, e 12 luglio 1976, n. 170).

« Alla stregua di tali principi, appare evidente che la disciplina dettata dalla norma denuncia (che assoggetta le notificazioni da effettuare all'estero allo stesso regime previsto per quelle a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) può dirsi giustificata solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l'atto al destinatario residente nel suo territorio. Solo in tal caso, infatti, sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi (a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, a che l'esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato) il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma denunciata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale delle notificazioni che è ispirata all'opposto principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilità ».

La Corte ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 143, ultimo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti dal precedente articolo 142, che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

Al vuoto legislativo determinato da detta pronuncia si ritiene di sopperire con le modifiche agli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile formulate dagli articoli 8, 9 e 10 del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla Convenzione.

L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.

**Art. 4.**

L'autorità centrale, per l'applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscri-

zioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmettono agli uffici unici della Repubblica costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni.

Quando sia chiesto, ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), della **Convenzione**, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa potrà essere osservata purchè non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.

#### Art. 5.

L'autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall'articolo 6 della Convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza del disposto dell'articolo 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell'articolo 5, lettera *a*), della Convenzione.

Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dalla autorità centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorità che, verificatane la regolarità formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se è chiesto che il visto sia apposto da una autorità giudiziaria, è competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.

#### Art. 6.

Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorità consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione, gli atti da notificare.

## Art. 7.

È competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della Convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.

Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio.

## Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato ».

## Art. 9.

All'articolo 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ».

## Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte ».

**CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION A L'ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE**

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

Soucieux d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,

Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

La Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

CHAPITRE I.

ACTES JUDICIAIRES

Article 2

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.

L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.

Article 3

L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

## Article 4

Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.

## Article 5

L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.

La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.

## Article 6

L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.

L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.

L'attestation est directement adressée au requérant.

## Article 7

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'Etat d'origine.

Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.



## Article 8

Chaque Etat contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Tout Etat peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

## Article 9

Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre Etat contractant que celui-ci a désignées.

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.

## Article 10

La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer:

a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger,

b) à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination,

c) à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par le soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'Etat de destination.

## Article 11

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

## Article 12

Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.

Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

- a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat de destination,
- b) l'emploi d'une forme particulière.

#### Article 13

L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à sa sécurité.

L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.

En cas de refus, l'Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.

#### Article 14

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.

#### Article 15

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparait pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation consta-

tant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

Le présente article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.

#### Article 16

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,

b) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénuées de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

### CHAPITRE II.

#### ACTES EXTRAJUDICIAIRES

#### Article 17

Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un Etat contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

## CHAPITRE III.

## DISPOSITIONS GENERALES

## Article 18

Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.

Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'Autorité centrale.

Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

## Article 19

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un Etat contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.

## Article 20

La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger:

- a) à l'article 3, alinéa 2, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises,
- b) à l'article 5, alinéa, 3, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues,
- c) à l'article 5, alinéa 4,
- d) à l'article 12, alinéa 2.

## Article 21

Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:

- a) la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18;
- b) la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6;
- c) la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

- a) son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10,
- b) les déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 16, alinéa 3.
- c) toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.

#### Article 22

La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou à l'autre de ces Conventions.

#### Article 23

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le premier mars 1954.

Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait esage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.

#### Article 24

Les accords additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.

#### Article 25

Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

#### Article 26

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

## Article 27

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

## Article 28

Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

## Article 29

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

## Article 30

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

#### Article 31

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 26, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

- a) les signatures et ratifications visées à l'article 26;
- b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, alinéa premier;
- c) les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;
- d) les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;
- e) les désignations, oppositions et déclarations mentionnées à l'article 21;
- f) les dénonciations visées à l'article 30, alinéa 3.

EN FOI DE QUOI, le soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

*Pour la République Fédérale d'Allemagne,*

sous réserve de ratification

KARL HERMANN KNOKE

*Pour l'Autriche,*

*Pour la Belgique,*

*Pour le Danemark,*

*Pour l'Espagne,*

*Pour les Etats-Unis d'Amérique,*

WILLIAM ROYALL TYLER

*Pour la Finlande,*

SIGURD VON NUMERS

*Pour la France,*

*Pour la Grèce,*

*Pour l'Irlande,*

*Pour Israël,*

DAVID SHALTIEL

25.XI.1965

*Pour l'Italie,*

CLAUDIO CHELLI

25.I.1979

*Pour le Japon,*

*Pour le Luxembourg,*

*Pour la Norvège,*

*Pour les Pays-Bas,*

J. LUNS

*Pour le Portugal,*

*Pour la République Arabe Unie,*

*Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,*

PETER GARRAN

10.XII.1965

*Pour la Suède,*

*Pour la Suisse,*

*Pour la Turquie,*

*Pour la Yougoslavie,*



ANNEXE A LA CONVENTION

Formules de demande et d'attestation

DEMANDE

AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965.

Identité et adresse du requérant

Adresse de l'autorité destinataire

Le requérant soussigné a l'honneur de faire parvenir — en double exemplaire — à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir:

(identité et adresse) .....

- a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) \*.
b) selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b)\*:
c) le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2) \*.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l'acte — et de ses annexes \* — avec l'attestation figurant au verso.

Enumération des pièces

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fait à ....., le .....

Signature et/ou cachet.

\* Rayer les mentions inutiles.

Verso de la demande

ATTESTATION

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

1. que la demande a été exécutée \*

— le (date) .....

— à (localité, rue, numéro) .....

— dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a) \*

b) selon la forme particulière suivante \*: .....

c) par remise simple \*.

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

— (identité et qualité de la personne) .....

— liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte: .....

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants \*:

.....  
.....  
.....

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint \*.

Annexes

Pièces renvoyées: .....

.....

Fait à ....., le .....

Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

.....  
.....

Signature et/ou cachet.

\* Rayer les mentions inutiles.

ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965.

(article 5, alinéa 4)

Nom et adresse de l'autorité requérante: .....

Identité des parties \*: .....

ACTE JUDICIAIRE \*\*

Nature et objet de l'acte: .....

Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige: .....

Date et lieu de la comparition \*\*: .....

Jurisdiction qui a rendu la décision \*\*: .....

Date de la décision \*\*: .....

Indication des délais figurant dans l'acte \*\*: .....

ACTE EXTRAJUDICIAIRE \*\*

Nature et objet de l'acte: .....

Indication des délais figurant dans l'acte \*\*: .....

\* S'il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l'acte.

\*\* Rayer les mentions inutiles.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE (« SIGNIFICATION ») E ALLA COMUNICAZIONE (« NOTIFICATION ») ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE**

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,

Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,

Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

## Art. 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

## CAPITOLO I.

## ATTI GIUDIZIARI

## Art. 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

## Art. 3

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato ri-

chiesto una richiesta in conformità alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

#### Art. 4

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

#### Art. 5

L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,

b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.

La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

#### Art. 6

L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione.

L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

## Art. 7

Le annotazioni stampate nella formula modello allegata alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese.

Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

## Art. 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

## Art. 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

## Art. 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,

b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,

c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

## Art. 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

## Art. 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

- a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione,
- b) l'adozione di una forma particolare.

## Art. 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

## Art. 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

## Art. 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione,

b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi,

c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

#### Art. 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla,

b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.



## CAPITOLO II.

## ATTI EXTRAGIUDIZIARI

## Art. 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali « ministeriali » di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

## CAPITOLO III.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

## Art. 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

## Art. 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
- b) all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
- c) all'articolo 5, comma 4,
- d) all'articolo 12, comma 2.

## Art. 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o d'adesione, o successivamente:

- a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18,
- b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6,
- c) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

- a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10,
- b) la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3,
- c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

## Art. 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, purchè detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

## Art. 23

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, né dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

## Art. 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

## Art. 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati con-

traenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

#### Art. 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

#### Art. 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26, comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

#### Art. 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

#### Art. 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

## Art. 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27, comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

## Art. 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

- a) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1;
- c) le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;
- d) le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;
- f) le denunce di cui all'articolo 30, comma 3.

IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO all'Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

*Per la Repubblica Federale di Germania*

con riserva di ratifica  
KARL HERMANN KNOKE

*Per l'Austria*

*Per il Belgio*

*Per la Danimarca*

*Per la Spagna*

*Per gli Stati Uniti d'America*

WILLIAM ROYALL TYLER

*Per la Finlandia*

SIGURD VON NUMERS

*Per la Francia*

*Per l'Irlanda*

*Per Israele*

DAVID SHALTIEL

25.11.1965

*Per l'Italia*

CLAUDIO CHELLI

25.1.1979

*Per il Giappone*

*Per il Lussemburgo*

*Per la Norvegia*

*Per i Paesi Bassi*

J. LUNS

*Per il Portogallo*

*Per la Repubblica Araba Unita*

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord*

PETER GARRAN

10.12.1965

*Per la Svezia*

*Per la Svizzera*

*Per la Turchia*

*Per la Jugoslavia*

(Modulo di domanda di attestazione)

## D O M A N D A

AI FINI DELLA NOTIFICA O DELLA COMUNICAZIONE  
ALL'ESTERO DI UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIARIO

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965

Identità e indirizzo del richiedente	Indirizzo dell'autorità destinataria
---	---

Il richiedente sottoscritto si prega far pervenire, in duplice esemplare, all'autorità destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo in conformità all'art. 5 della Convenzione citata, di far consegnare senza ritardo un esemplare al destinatario, precisamente:

(identità e indirizzo) .....

a) secondo le forme di legge (articolo 5, comma 1, lett. a) \*

b) secondo la forma particolare seguente (art. 5, comma 1, lett. b) \*

.....

c) se del caso, mediante semplice consegna (art. 5, comma 2) \*.

Detta autorità è pregata di restituire o far restituire al richiedente un esemplare dell'atto — e relativi allegati \* — con l'attestazione che figura sul verso.

*Elenco degli atti*

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Fatto a, ..... il .....

Firma e/o timbro

\* Cancellare le annotazioni inutili.

(Verso della domanda)

ATTESTAZIONE

L'autorità sottoscritta si pregia attestare in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,

1. che la domanda è stata eseguita \*

— il (data) .....

— a (località, via, numero) .....

— in una delle seguenti forme previste dall'art. 5:

a) secondo le forme di legge (art. 5, comma 1, lett. a) \*

b) secondo la forma particolare seguente \*: .....

I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a:

— (identità e qualità della persona) .....

— rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto: .....

2. Che la domanda non è stata eseguita, per i seguenti motivi \*:

In conformità all'art. 12, comma 2, di detta Convenzione, il richiedente è pregato di pagare o rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella memoria allegata \*.

Allegati

Atti restituiti: .....

Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione: .....

Fatto a, ..... il .....

Firma e/o timbro

\* Cancellare le annotazioni inutili.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO

Convenzione relativa alla notifica e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale firmata all'Aja, il 15 novembre 1965.

(articolo 5, comma 4)

Nome e indirizzo dell'autorità richiedente: .....

.....

Identità delle parti \*: .....

.....

ATTO GIUDIZIARIO \*\*

Natura e oggetto dell'atto: .....

.....

Natura e oggetto del procedimento, se del caso, ammontare della controversia: .....

.....

Data e luogo della comparizione \*\*: .....

.....

Autorità che ha pronunciato la decisione \*\*: .....

.....

Data della decisione \*\*: .....

Indicazione dei termini che figurano nell'atto \*\*: .....

.....

ATTO EXTRAGIUDIZIARIO \*\*

Natura e oggetto dell'atto: .....

.....

Indicazione dei termini che figurano nell'atto \*\*: .....

.....

\* Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto.

\*\* Cancellare le annotazioni inutili.